

COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 24 del 30.11.2015

Oggetto: **Segreteria comunale. Svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria tra i Comuni di Gairo, Elini e Cardedu. Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18,55** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
DEIANA ROSALBA	SINDACO	X	
FOIS DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
LANCIONI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MURINO GIORGIO VIRGINIO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
OLIANAS ANGELO GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
ORRÙ IRENE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SULIS ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
USAI SIMONETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CONSIGLIERI: Assegnati: 10 - In carica: 10 - Presenti n. 9 - Assenti n. 1			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Rosalba Deiana** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Donatella Piras** nella sua qualità di Vice Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 99 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modifiche dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito successivamente in Legge 30 luglio 2010 n. 122, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO che, in conseguenza della suddetta soppressione, con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010 è stata istituita, nell'ambito dello stesso Ministero, una Unità di missione per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

RICHIAMATI inoltre gli artt. 98, c. 3 e 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della sezione regionale della ex Agenzia sopra citata, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTO che lo stesso art. 10 dispone al 2° comma che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 10/10/2015, con la quale veniva stipulato lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria tra i comuni di Elini, Arzana e Villagrande Strisaili;

DATO ATTO che la sopra citata convenzione avente decorrenza dal 01/10/2014 prevedeva come termine ultimo di scadenza il 30/09/2015;

VISTA la scadenza della convenzione e accertata la volontà di non procedere al rinnovo della stessa con i Comuni di Arzana e Villagrande Strisaili;

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22/10/2015 con la quale si deliberava di stipulare la suddetta convenzione solo tra i Comuni di Elini e Gairo;

SENTITO il Sindaco del Comune di Cardedu, e valutata la possibilità di estendere il Servizio di segreteria Comunale per il tramite di una nuova convenzione anche al suddetto comune di Cardedu;

PRESO ATTO della volontà dei Sindaci dei sopra citati Comuni di avvalersi di un'unica figura che conosca la realtà territoriale ed amministrativa dei citati enti, i quali fanno parte di un'unica realtà territoriale ed hanno comuni interessi sociali ed economici;

RITENUTO maggiormente vantaggioso per l'Ente estendere la convenzione della segreteria anche al comune di Cardedu;

VISTA pertanto la necessità di dover procedere alla rettifica della Deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 22/10/2015, al fine di includere nella convenzione anche il Comune di Cardedu;

VISTA la proposta di convenzione per il suddetto svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, allegata sotto la lett "A" del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art.10 D.P.R. n. 465/1997, assegnandosi in particolare al Comune di Gairo il ruolo di Comune Capo Convenzione, con riferimento tra l'altro, sia alla nomina dell'unico Segretario Comunale (previo accordo con l'altro Comune) sia alla gestione dei rapporti finanziari scaturiti dalla convenzione stessa;

RITENUTO di dover approvare il testo della citata proposta di convenzione, dandosi atto che questa dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura –UTG di Cagliari- ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Sardegna, per gli adempimenti previsti dal richiamato D.P.R. N.465/1997, così come indicato nella circolare della Prefettura di Nuoro con prot. n. 17822 del 09/08/2010;

UDITO il Sindaco, Rosalba Deiana, illustrare la presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;

Effettuate le operazioni di voto;

Con n.9 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre che tra i Comuni di Elini, Cardedu e Gairo, acquisito il parere favorevole dei Sindaci, sia stipulata la convenzione per lo svolgimento in modo associato del servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione per la durata di un anno;
- di dare atto che il Comune di Gairo coprirà il ruolo di Comune Capo Convenzione;
- di approvare la proposta di convenzione allegata sotto la lett "A" del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la convenzione regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di cui sopra , nonché i reciproci rapporti tra i comuni stessi, con riferimento alle modalità di svolgimento del servizio ed agli altri elementi prescritti dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
- di rettificare la propria precedente deliberazione consiliare n. 18 del 22/10/2015 in quanto sostituita dalla presente;
- di dare atto che la richiamata convenzione sarà sottoscritta da ciascuno dei Sindaci dei comuni interessati e che, successivamente alla sottoscrizione, copia della medesima dovrà essere inviata al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura –UTG di Cagliari- ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale Sardegna;
- di dare atto che la relativa somma è stata prevista sull'intervento 1010205 del bilancio di previsione in corso;

Dopo di che, con separata votazione, dal seguente esito:

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ROSALBA DEIANA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DONATELLA PIRAS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

- ☐ - è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ (n° 0 reg);
- ☐ - che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° 0 del _____);

Elini, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Piras

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- ☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- ☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____;

Elini, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Piras

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 04/12/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Donatella Piras

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GAIRO, DI ELINI E DI CARDEDU PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE**

(ARTICOLI 30 E 98 DEL D.LGS.VO 18/08/2000, N. 267)

Art. 1

OGGETTO

I Comuni di Gairo, Elini e Cardedu stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 .

Art. 2

FINALITA'

La finalità della presente convenzione è quella di garantire lo svolgimento di un servizio associato che permetta un risparmio finanziario degli Enti, in linea con le indicazioni dettate dalla normativa vigente.

Art. 3

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni di Gairo, Elini e Cardedu stabiliscono che un unico Segretario Comunale presti servizio in entrambi gli enti nella seguente misura:

- 18 ore settimanali presso il Comune di Gairo;
- 6 ore settimanali presso il Comune di Elini;
- 12 ore settimanali presso il Comune di Cardedu

La presenza del Segretario Comunale in ciascun Comune sarà articolata come segue:

- Comune di Gairo: tre accessi settimanali;
- Comune di Elini: uno accessi settimanali;
- Comune di Cardedu: due accessi settimanali

Il calendario delle presenze potrà essere modificato per esigenze organizzative, previo accordo fra le amministrazioni.

Il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Gairo.

La nomina e la revoca del Segretario Comunale avviene a cura del Sindaco del Comune di Gairo d' intesa con i Sindaci del Comune di Elini e Cardedu.

Il Segretario Comunale viene scelto fra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs.vo n. 267/2000, secondo le modalità previste nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/1997 e le procedure stabilite nella deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15/09/1999.

Resta salva la facoltà di ciascun Comune di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs.vo n. 267/2000 ed incarichi aggiuntivi di cui all'art.97 lett. d) del D.Lgs.vo n. 267/2000 e dell'art. 42 del CCNL del 16/05/2001.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA RENDICONTI –RIMBORSI.

I rapporti finanziari tra i due Comuni saranno ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Pertanto le spese concernenti il trattamento economico (fondamentale ed accessorio) servizio di segreteria saranno ripartite fra i Comuni convenzionati, come segue:

- 3/6 a carico del Comune di Gairo;
- 1/6 a carico del Comune di Elini;
- 2/6 a carico del Comune di Cardedu

I comuni di Elini e di Cardedu verseranno semestralmente al Comune di Gairo a titolo di acconto, la percentuale di cui sopra, stabilita sulla prima retribuzione utile.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Gairo notificherà al Comune di Elini e di Cardedu il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell' anno precedente. I Comuni di Elini e di Cardedu provvederanno al conguaglio della quota posta a loro carico, previo accertamento sulla regolarità contabile della ripartizione, entro i 20 giorni successivi.

Le spese relative al rimborso delle spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei Comuni e le attività formative, sarà ripartita come segue:

- 3/6 a carico del Comune di Gairo;
- 1/6 a carico del Comune di Elini;
- 2/6 a carico del Comune di Cardedu

Esulano dalla presente convenzione le spese relative ad attività formative che si riferiscono a questioni particolari di un singolo Comune e le spese per missioni o trasferte effettuate nell'esclusivo interesse di un Comune. Il Comune interessato provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto.

Gli assegni dovuti al Segretario saranno anticipati dal Comune di Gairo il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art. 5

CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La presente convenzione è classificata nella fascia di segreteria convenzionata di III classe a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale.

Art.6

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di Segreteria in forma associata verrà corrisposto ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. del 16/05/2001, oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in godimento.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i comuni sono costituite da incontri periodici tra i sindaci dei Comuni convenzionati, da tenersi almeno una volta all'anno, al fine di verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è stipulata per un anno, con decorrenza dal ____ 2015;

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni comunali da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 9

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

COMUNE DI GAIRO

COMUNE DI ELINI

COMUNE DI CARDEDU

IL SINDACO

IL SINDACO

IL SINDACO

(Francesco Piras)

(Rosalba Deiana)

(Giambeppe Boi)
